

Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 del 5 aprile 1988, è stata abrogata dall'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29: "Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa", vedi l'allegato A - n. 375 della medesima legge.

Legge Regionale 12 marzo 1988, n. 5.

«Integrazione L.R. 16 marzo 1974, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni concernente: prima normativa sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dipendente della Regione Campania»

Il Consiglio Regionale
ha approvato

LA CORTE COSTITUZIONALE
ha dichiarato

NON FONDATA LA QUESTIONE
DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PROPOSTA

Il Presidente della Giunta Regionale
Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Al personale regionale che debba essere collocato a riposo per raggiunti limiti di età e non abbia raggiunto il numero di anni di servizio richiesto per ottenere il minimo della pensione è consentito, a domanda, rimanere in servizio, anche oltre il sessantacinquesimo anno di età, per il periodo strettamente necessario per raggiungere i limiti per il conseguimento del diritto al trattamento minimo di quiescenza e, comunque, per un periodo non superiore a cinque anni.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 12 marzo 1988

FANTINI